



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

Oggetto: “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)215 def.)” e “Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (COM(2011)216 def.)”.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea;

esaminate la “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)215 def.)” e la “Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (COM(2011)216 def.);

tenuto conto della decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria;

considerato che alla cooperazione rafforzata non aderiscono Italia e Spagna;

preso atto della presentazione da parte del Governo italiano di un ricorso alla Corte di giustizia per ottenere l’annullamento, ai sensi dell’art. 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, della richiamata decisione 2011/167/UE;

considerato che:

a) la valutazione della correttezza della base giuridica dei progetti legislativi dell’Unione europea è propedeutica rispetto al meccanismo per il controllo di sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali di cui al Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

b) la base giuridica delle proposte è costituita dall’articolo 118, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell’UE, in base al quale “il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione”. Tale disposizione è intesa, in coerenza con la



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

sua formulazione e con le sue finalità, alla creazione di titoli di proprietà intellettuale propri dell'Unione europea, in grado di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale all'interno dell'Unione nella sua interezza;

c) un brevetto comune a un numero limitato di Stati membri non si configurerebbe in alcun modo quale titolo di proprietà intellettuale proprio dell'Unione europea, non realizzando una "protezione uniforme" dei diritti di proprietà intellettuale, ma determinando al contrario una serie di protezioni "frazionate" tra i regimi giuridici degli Stati partecipanti e quelli non partecipanti alla cooperazione rafforzata;

d) l'adozione di misure in materia da parte di un gruppo di stati membri, inclusa l'attuazione della cooperazione rafforzata prospettata dalle proposte di regolamento in esame finirebbe, pertanto, per privare di qualsiasi effetto utile la disposizione di cui all'art. 118 TFUE, rendendo oggettivamente irrealizzabile il titolo uniforme brevettuale;

e) la competenza prevista dall'articolo 118 può, pertanto, essere effettivamente esercitata soltanto attraverso la creazione di un titolo a livello di Unione europea e non è nella disponibilità dei singoli Stati membri, i quali devono ritenersi privi di ogni competenza al riguardo;

f) la competenza attribuita all'Unione dall'articolo 118 si configura quindi, per il suo oggetto e il suo scopo, come competenza esclusiva dell'Unione europea. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia la natura di una competenza dell'Unione europea e il suo rapporto con quella degli Stati membri va valutata sempre in concreto in relazione alla specifica base giuridica rilevante nel caso di specie. Non preclude pertanto la qualificazione della competenza di cui all'articolo 118 quale esclusiva il fatto che essa non sia incluso nei settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'art. 3, par. 1, del TFUE e che il medesimo articolo faccia specifico riferimento all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, che costituisce una delle competenze concorrente ai sensi dell'art. 4 TFUE;

g) avendo la competenza dell'Unione di cui all'articolo 118 natura esclusiva, l'autorizzazione alla cooperazione rafforzata e la sua attuazione prefigurata dalle proposte di regolamento in esame viola l'art. 20, par. 1 TUE, in base al quale una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri può essere instaurata soltanto "nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione";

h) la qualificazione della competenza di cui all'articolo 118 quale esclusiva rende pertanto le proposte di regolamento in esame prive di un valido fondamento giuridico e non rende necessario la verifica dei presupposti per l'esercizio della competenza sotto il profilo della sussidiarietà;



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

i) le proposte di regolamento in esame risultano altresì in palese violazione dell'art. 326, comma 2, del TFUE che contempla, quali condizioni di autorizzazione di una cooperazione rafforzata, il fatto che la stessa non rechi pregiudizio al mercato interno, e il fatto che non ne derivi un ostacolo o una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri o una distorsione di concorrenza tra questi ultimi;

l) un regime unitario di protezione circoscritto ai Paesi partecipanti alla cooperazione rafforzata, quale quello prospettato dalle proposte in oggetto, costituirebbe infatti un ostacolo agli scambi tra gli Stati membri, dato che un prodotto industriale protetto sulla base di tale regime non circolerà in quanto tale negli Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata; e viceversa, un bene oggetto di proprietà industriale nei secondi sarà sfornito di protezione nei primi. A questo riguardo va tenuto conto del fatto che l'Italia e la Spagna costituiscono sia sotto il profilo demografico sia per il Prodotto interno lordo in valori assoluti il quarto e quinto Paese dell'Unione europea;

m) il regime linguistico prospettato dalla proposta di regolamento del Consiglio relativo al regime di traduzione applicabile al brevetto unico configurerebbe inoltre evidenti effetti distorsivi della concorrenza, assicurando un vantaggio competitivo agli operatori economici dei Paesi la cui lingua ufficiale è l'inglese, il francese o il tedesco;

n) il regime linguistico di traduzione applicabile al brevetto unico prospettato dalla apposita proposta di regolamento in esame risulta, pertanto, non conforme al principio di proporzionalità. Il ricorso a tre lingue principali persegue infatti gli obiettivi di semplificazione e di risparmio dei costi di traduzione determinando un sacrificio eccessivo della concorrenza. Le proposte di regolamento non forniscono alcuna motivazione dettagliata a giustificazione di tale opzione regolativa rispetto a quella, proposta dal Governo italiano di un regime di traduzione basato sulla sola lingua inglese, che porrebbe su un piano di parità tutte le imprese, ad eccezione di quelle del Regno Unito e irlandesi, assicurando nel contempo un ulteriore abbattimento dei costi;

richiamato l'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la trasmissione dei pareri motivati ai Presidenti del parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,

esprime un

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.